

**COMUNE DI VIGONE
PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. . 33 del 30 giugno 2005

Art. 1 – Oggetto e fini del regolamento.

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della celebrazione dei matrimoni civili di cui agli articoli da 84 a 116 del codice civile.

Art. 2 – Luogo della celebrazione.

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella casa comunale, e, più precisamente, nel locale SALA CONSILIARE sito al 1° piano di P.zza Palazzo Civico n. 18.
2. A richiesta degli interessati, il matrimonio civile potrà essere celebrato, sempre pubblicamente, in un locale diverso, sempre nella casa comunale. Per l'uso di un diverso locale dovranno essere osservate le norme del "Regolamento comunale sui contratti" del "regolamento comunale di contabilità", nonché quelle del "Regolamento speciale per l'uso dei beni comunali".

Art. 3- Orario per le celebrazioni di matrimonio civile.

1. I matrimoni civili, in via ordinaria, sono celebrati nel rispetto dei seguenti orari:

GIORNO	ORE ANTIMERIDIANE		ORE POMERIDIANE	
	DALLE ORE	ALLE ORE	DALLE ORE	ALLE ORE
LUNEDÌ	9.00	13.00	14.00	16.00
MARTEDÌ	9.00	13.00	14.00	16.00
MERCOLEDÌ	9.00	13.00	14.00	16.00
GIOVEDÌ	9.00	13.00	14.00	19.00
VENERDÌ	9.00	13.00	-	-

2. Per i matrimoni celebrati in detti orari non è dovuto alcun rimborso di spese.
3. Per i matrimoni celebrati in orario diverso da quelli indicati nel comma 1, in orario da concordare sono dovuti:
 - a titolo di rimborso di spese per consumi, forfettari € 20,00;
 - la somma corrispondente ai compensi per il lavoro straordinario dovuto ai seguenti dipendenti:
 - n. 1 dipendente appartenente alla categoria D3 (EX CCNL EE. LL. 01/04/1999) complessive ore 2.
4. La somma complessiva dovuta in applicazione del precedente comma 3 sarà determinata dall'economista comunale e dovrà essere versata prima della celebrazione del matrimonio.

Art. 4 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 5 – Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - il codice civile;
 - il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 - il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
 - il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”.
 - i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
 - lo statuto comunale.

Art. 6 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.